

potrebbe agevolmente sopportare l'onere annuo per l'ammortamento del finanziamento e del premio di assicurazione, ove si tengano presenti le non indifferenti spese di cultura, che gravano sul coltivatore stesso, e le spese inerenti alla famiglia.

Tale onere invece vorrebbe ad essere sensibilmente ridotto, ove l'operazione di finanziamento venisse concessa, ai sensi delle leggi sul credito agrario, dagli Istituti all'uopo autorizzati; in quanto, in tal caso, lo Stato, lo Stato concoberebbe nel pagamento degli interessi nella misura del 2,50%. - Ove poi si tratti di famiglie numerose, l'onere vorrebbe ancor più ridursi, in quanto in base alla legge 29 giugno 1940, gli Istituti di Credito Agrario sono autorizzati a concedere, ai capi di tali famiglie, mutui per l'acquisto di terreni o per l'affrancazione di fondi enfiteutici col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi nella misura del 3,50%, e il premio unico di assicurazione, giusta la legge stessa, sarebbe compreso nella somma mutuata e godrebbe ugualmente del contributo statale del 3,50%.

La proposta prevede la stipulazione di un primo gruppo di contratti di assicurazione col relativo finanziamento per l'importo di £ 300.000.-

Ove l'Istituto intendesse accogliere la proposta